



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie e Marittime

Prot. 1237 in data 23 maggio 2016

Criteria per l'iscrizione nell'Elenco - di cui all'articolo 4 comma 4 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 165 - di esperti in materia di tecnica e sicurezza della navigazione marittima che, in caso di sinistri e incidenti marittimi, possano essere individuati per svolgere il ruolo di consulente della Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e marittime

1. Premessa normativa

Nel corso del 2014, l'organizzazione della Direzione è stata oggetto di una significativa modifica, resasi necessaria a seguito della emanazione del **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72** recante "Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135".

In particolare, **a partire dal 23 maggio 2014**, data di entrata in vigore del suddetto DPCM n.72/2014, la ex Direzione generale per le Investigazioni Ferroviarie (DGIF) ha subito una sostanziale variazione di assetto in quanto il comma 1 dell'articolo 15 "Altri Organismi e Istituzioni" del suddetto DPCM ha stabilito che operano nell'ambito del Ministero:

a)....*omissis*.....

b)....*omissis*.....

c) *la Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e marittime, chiamata a svolgere i compiti di cui al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in materia di sinistri ferroviari, e al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165, in materia di sinistri marittimi.*

Sulla base di tale principio le competenze della ex Direzione Generale per le Investigazioni ferroviarie (DGIF) sono state, pertanto, estese anche alle indagini relative ai sinistri che si verificano nel settore del trasporto marittimo; tutto ciò in piena coerenza con i principi dettati in ambito comunitario e contenuti nelle due distinte direttive di riferimento, ovvero la direttiva 2004/49/CE, relativa alle inchieste sugli incidenti ferroviari, e la direttiva 2008/18/CE, inerente le inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo.

L'ambito organizzativo della nuova *Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e marittime (da ora denominata DIGIFEMA)* è stato, di fatto, ampliato dal legislatore in modo tale da interessare più settori modali, nella logica di una visione più integrata delle investigazioni nel settore del trasporto ed in linea con le scelte già operate in ambito comunitario da altri paesi.

Successivamente, con l'emanazione del **Decreto ministeriale 4 agosto 2014, n. 346** sono state definiti i compiti e le funzioni degli Uffici dirigenziali di livello non generale di tutto il Ministero, compresi quelli di questa Direzione generale.

Alla luce delle norme suddette, obiettivo fondamentale delle attività della *DIGIFEMA* è il miglioramento della sicurezza del trasporto ferroviario e di quello marittimo; tale obiettivo viene perseguito attraverso le attività di investigazione tecnica di sicurezza consistenti nella individuazione delle cause che hanno determinato i sinistri e gli incidenti e nella successiva emanazione di eventuali Raccomandazioni di sicurezza.

Le indagini non mirano in alcun modo all'individuazione di responsabilità civili o penali, di esclusiva competenza della Magistratura.

In attuazione dei principi contenuti nella direttiva 2004/49/CE, le indagini avviate dalla *DIGIFEMA* a seguito di incidenti o inconvenienti ferroviari sono svolte utilizzando personale proprio o avvalendosi di Investigatori esterni, iscritti nell'Elenco istituito dalla ex *Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie* ai sensi dell'art. 18 comma 4 del decreto legislativo n.162/2007.

In particolare, il suddetto Elenco è costituito da esperti in materia di tecnica e normativa ferroviaria, anche esterni all'Amministrazione, che sono indipendenti da qualsiasi Gestore dell'infrastruttura, dalle Imprese ferroviarie, dall'Autorità Nazionale per la Sicurezza ferroviaria, da qualsiasi Autorità o Ente di regolamentazione delle ferrovie e dagli organismi notificati e che, in caso di incidenti ed inconvenienti ferroviari, possano essere individuati – nei casi e secondo le modalità e procedure stabilite nel citato D.Lgs. 162/2007 - per svolgere il ruolo di Investigatori incaricati.

In analogia con tale previsione ed in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 comma 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165 di recepimento della direttiva 2009/18/CE, questa Direzione ha intenzione di istituire un Elenco di investigatori esterni anche per il settore delle inchieste sui sinistri ed incidenti marittimi.

2. Elenco degli Investigatori marittimi: criteri e procedure per l'iscrizione

Le previsioni dall'articolo 4 comma 4 del d.lgs. n. 165/2011 e la sostanziale impossibilità oggettiva di utilizzare solo le risorse professionali disponibili all'interno della *DIGIFEMA* per poter svolgere tutte le attività istituzionali con il grado di approfondimento necessario e con il dovuto livello di qualità, rendono indispensabile la implementazione del citato Elenco con l'inserimento di Esperti interessati allo svolgimento delle funzioni di Investigatore a supporto della Direzione.

Ciò premesso, possono richiedere di essere inseriti nell'Elenco di cui all'articolo 4 comma 4 del d.lgs. n.165/2011 gli Esperti in materia di tecnica e sicurezza marittima, anche esterni all'Amministrazione, che siano indipendenti da:

- Industria delle costruzioni navali;
- Imprese armatoriali;
- Autorità Nazionale per la Sicurezza marittima;
- Organismi di certificazione delle navi autorizzati ad operare per conto dall'Amministrazione di bandiera italiana;
- Qualsiasi ente o autorità competente in materia di regolazione nel settore marittimo;
- Qualsiasi altro soggetto i cui interessi possano entrare in conflitto con i compiti assegnati alla **DIGIFEMA**.

Per l'ammissione alla valutazione per l'inserimento nell'Elenco degli Investigatori Marittimi deve essere inviati - all'indirizzo di posta elettronica digifema@mit.gov.it - i seguenti documenti:

- a. **una dichiarazione** nella quale si attestino i seguenti requisiti generali:
 - possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - godere dei diritti civili e politici;
 - non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- b. **un dettagliato Curriculum Vitae** - redatto in formato europeo nel quale dovranno essere evidenziati in particolare i seguenti elementi specifici:
 - possesso di particolare e comprovata esperienza professionale nel settore marittimo;
 - specializzazione maturata con elevato grado di conoscenza delle normative nel settore della sicurezza marittima;
 - esperienza professionale svolta nelle indagini su sinistri e incidenti marittimi, con particolare riferimento agli ultimi dieci anni.

È valida l'autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

La **DIGIFEMA**, esaminati i Curricula e dopo la verifica e la valutazione dei requisiti richiesti, potrà convocare i richiedenti per un colloquio.

L'invio del *curriculum* e l'eventuale successivo colloquio sostenuto non vincolano in alcun caso la **DIGIFEMA** all'iscrizione nell'Elenco degli Investigatori marittimi.

3. Modalità di conferimento dell'incarico e di erogazione del compenso all'Investigatore marittimo

L'affidamento, a seguito di incidenti marittimi, dell'incarico di Investigatore – per l'accertamento delle cause dirette ed indirette dell'incidente stesso - avviene utilizzando gli Esperti iscritti nell'Elenco citato, secondo i seguenti criteri di individuazione:

- preparazione specifica in relazione alle probabili cause dell'incidente;
- disponibilità a svolgere prontamente l'incarico anche in relazione alla vicinanza dell'Esperto al luogo dell'incidente.

L'incarico affidato all'Esperto rientra nelle previsioni di assistenza tecnica alla **DIGIFEMA** cui all'articolo 4, punto 4, ed all'articolo 5 del *Regolamento che disciplina la procedura comparativa per il conferimento di incarichi di collaborazione presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti* (pubblicato sul sito del Ministero – sezione Amministrazione trasparente).

In particolare, il caso specifico della nomina degli Investigatori incaricati rientra nelle previsioni di cui al citato articolo 5 e le prestazioni degli Investigatori stessi sono da considerarsi meramente occasionali ed episodiche, in quanto l'Esperto stesso svolge l'incarico in maniera saltuaria e del tutto autonoma.

Nel provvedimento di conferimento dell'incarico saranno in particolare definiti i seguenti elementi:

- a. oggetto dell'indagine relativa al sinistro marittimo;
- b. termine per la presentazione della relazione finale di indagine;
- c. modalità di esecuzione dell'incarico e procedure di coordinamento delle attività investigative svolte dell'Esperto incaricato con la **DIGIFEMA**;
- d. compenso previsto per lo svolgimento dell'incarico e modalità di erogazione. La determinazione e le modalità di erogazione del compenso, nonché i criteri di fissazione dei compensi (comprensivi degli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali, al netto dell'IVA e comprensivi delle spese a qualsiasi titolo sostenute fatte salve quelle relative a viaggi di missione autorizzati dalla **DIGIFEMA** per compiti connessi allo svolgimento dell'inchiesta) sono stabiliti, in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, applicando i criteri di compenso previsti dal Decreto Ministeriale 74 T/2008.

La Divisione competente di questa Direzione Generale provvede al coordinamento delle indagini ed alla verifica sia dell'esecuzione che del buon esito dell'incarico conferito e, successivamente, provvede alla pubblicazione della *Relazione finale d'indagine* sull'incidente, da trasmettere anche all'Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima - EMSA.

L'erogazione dei compensi derivanti dall'incarico potrà essere effettuata solo a seguito del perfezionamento della registrazione del decreto di incarico e, comunque, successivamente alla consegna della relazione finale di indagine da parte dell'Esperto incaricato nonché alla certificazione da parte della **DIGIFEMA** della regolare esecuzione dell'incarico assegnato.

IL DIRETTORE GENERALE

ing. Fabio CROCCOLO